

Allegato "A" alla raccolta n.7898

STATUTO dell'Associazione "TILICO" ONG/ONLUS

Denominazione - Sede - Durata - Scopi - Oggetto .

Art.1 .E' costituita l'associazione senza scopo di lucro, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.L. n.460 del 4 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, denominata "**TILICHO**". Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovranno essere indicati gli acronimi **ONG/ONLUS** (Organizzazione Non Governativa / Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). L'associazione può anche essere denominata, più brevemente, "**TILICHO ONG/ONLUS**".

Art.2 .L'associazione ha sede principale in Roma, Via R. R. Pereira 118, ed ha carattere ed operatività internazionale e nazionale. L'associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può costituire dipendenze e/o sedi periferiche in altre località, sia in Italia che all'Estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze, e/o sedi periferiche, utilizzeranno la stessa denominazione "**TILICHO**", seguita dall'indicazione della

località della sede. Oltre a tale denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovranno essere indicati gli acronimi ONG/ONLUS.

Art.3 .La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 .L'associazione, nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, e di portare benefici a persone svantaggiate e/o discriminate a causa di condizioni fisiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, ha lo scopo di:

- a) promuovere una cultura di pace e solidarietà, anche organizzando conferenze, incontri, dibattiti, eventi in genere, anche musicali e/o sportivi, che sviluppino sensibilità e consapevolezza su solidarietà e diritti umani;
- b) intervenire in occasione di calamità naturali, portando soccorso alle vittime;
- c) intervenire in zone disagiate e/o in via di sviluppo, in qualsiasi parte del mondo, operando a favore e nell'interesse di chi soffre a causa di conflitti, povertà, fame, malnutrizione, malattie, mancanza di appropriate cure mediche, di assistenza socio-sanitaria e di istruzione, valorizzando le esistenti risorse umane ed ambientali, e favorendo la nascita di nuove.

Art.5 . L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo:

1) l'assistenza socio-sanitaria in zone disagiate, con particolare riferimento all'infanzia ed alle donne in età fertile, anche organizzando centri medici ed ospedali, addestrando il personale locale alle più urgenti necessità medico-chirurgiche, e/o organizzando training medici di aggiornamento e specializzazione;

2) la ricerca medico-scientifica di particolare interesse sociale, tramite Il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Centro di Medicina Spaziale e del Volo dell'Aeronautica Militare Italiana; l' IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - S.Gallicano , Roma, IRCCS, e quanti altri istituti, Enti e Fondazioni verranno coinvolti nell'ambito di:

a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;

b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti dall'abuso di droghe;

c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;

d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;

- e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza agro-alimentare e nell'ambiente, a tutela della salute pubblica;
- f) la riduzione dei consumi energetici;
- g) lo smaltimento dei rifiuti;
- h) la simulazione, diagnosi e prevenzione del cambiamento climatico;
- i) la prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- l) il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
- 3) la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali;
- 4) la tutela e la valorizzazione della cultura e dell'arte dei paesi in cui opererà;
- 5) la formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie ed associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici e privati, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.

A tale scopo l'associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiali illustrativi e/o promozionali; la comunicazione

attraverso i mass-media, in tutte le sue forme; la produzione di filmati; l'organizzazione, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta di fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie ed organismi internazionali.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge. La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività, entro trenta giorni, alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

Art. 6. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione saranno gratuite, in quanto effettuate a titolo di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente

necessari per garantirne il regolare funzionamento.

Associati.

Art.7 .I soci della ONLUS si distinguono in:

a) **soci fondatori**. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

b) **soci garanti**. Sono coloro che hanno il compito di dare gli indirizzi all'attività dell'associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto. Sono soci garanti, di diritto, i soci fondatori.

c) **soci ordinari**. Sono soci ordinari coloro che, siano essi enti o cittadini italiani o stranieri, hanno preso visione dello statuto, concordano con i suoi scopi umanitari, intendono prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati, ed è sottoposta all'accettazione del consiglio di amministrazione. I soci, sia garanti che ordinari, sono tenuti al pagamento della quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: a tutti

spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità od indegnità: la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

Patrimonio.

Art.8 .Il patrimonio è costituito :

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
- c) da contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti ;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento

del fine umanitario dell'associazione, quali, ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Bilancio ed utili.

Art.9 .L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, dal presidente del consiglio di amministrazione, il bilancio (rendiconto economico-finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Gli utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguibili.

Amministrazione.

Art.10 .L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre persone, nominate dall'assemblea dei soci, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei soci. Il consiglio di

amministrazione dura in carica tre anni: al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere per cooptazione all'interazione del consiglio stesso, fino al numero stabilito. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'assemblea.

Art.11. Il presidente è nominato dai consiglieri tra i membri del consiglio, dura in carica tre anni, e può essere riconfermato. Il presidente nomina un vicepresidente che, in caso di impedimento o di assenza, ne farà le veci. Il presidente può delegare al vicepresidente, o ad uno o più consiglieri, permanentemente, alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie funzioni.

Art.12 .Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente, o due dei suoi membri, lo ritengano necessario. Le riunioni sono valide solo se sono presenti almeno due membri, e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d'età. In ogni caso, a parità, prevale il voto del presidente. Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

- deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- predisporre il bilancio;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal presidente;
- deliberare circa l'ammissione, recesso, esclusione dei soci.

Art.13 .Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'associazione. Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei confronti dei soci che di terzi. Il presidente presiede le riunioni del consiglio, ne controlla eventuali deleghe ed il diritto di partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale, che sottoscrive assieme con il segretario.

Art.14. Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

Assemblea.

Art.15 .L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci, e viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Può essere inoltre convocata dal presidente su richiesta del consiglio di amministrazione, del presidente stesso, o di almeno un quinto

dei soci. La convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con quindici giorni di anticipo per lettera od a mezzo di strumenti telematici, o per affissione all'albo dell'associazione. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax, per telegramma, od a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento).

Art.16 .L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sull'ammontare delle quote associative, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto d'intervento in assemblea, e di voto tutti i soci garanti ed ordinari in regola con il pagamento delle quote annue di associazione, in proprio o per delega ad un altro socio. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, da persona nominata dall'assemblea stessa, che provvederà anche alla

nomina di un segretario, il quale redigerà il verbale della riunione.

Art.17 .L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà dei soci, e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sempre a loro maggioranza.

Scioglimento.

Art.18 .Lo scioglimento può essere richiesto da almeno il novanta per cento dei soci. In caso di scioglimento dell'associazione, o comunque in caso di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive, risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità.

Norme di chiusura.

Art.19 .Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Codice Civile, ed al regolamento interno dell'associazione, eventualmente redatto

dal consiglio di amministrazione.

F.to Mauro Brusà

F.to Lenka NEMCOVA Notaio